

Visto il Decreto sindacale n. 2 in data 20.05.2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa;

DETERMINA

- 1 Di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 Di procedere per quanto sopra alla revoca del bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time 50% (18/36 ore settimanali) di N° 1 Istruttore Direttivo – Assistente Sociale, Categoria D1, da assegnare all'Area Sociale, approvato con determinazione n. 86/2019;
- 3 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "amministrazione trasparente": bandi di concorso, dando atto che lo stesso opera con efficacia *ex tunc*;
- 4 Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- 5 Di dare atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Pierangela Molinas

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi

dal 22.10.2019 al 06.11.2019 al n° 1328

Data, 22.10.2019



Il Responsabile delle pubblicazioni
Dr.ssa Pierangela Molinas



COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Num. Settore Determinazione: 103 del 22-10-2019

AFFARI GENERALI -SUAP

Oggetto: REVOCA del BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE, CATEGORIA D, A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME (18/36) ORE PRESSO L'AREA SOCIALE, approvato con Determinazione n. 86/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL Responsabile del Servizio

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 17.06.2019 è stata approvata la "Modifica e nuova adozione del Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021", con la quale si stabiliva l'assunzione di n. 1 Assistente Sociale part-time (18/36) ore settimanali da destinare all'Area Sociale,
- Con deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 9.05.2019, avente ad oggetto "Utilizzo graduatorie concorsuali di altre Amministrazioni per assunzioni a tempo indeterminato – atto di indirizzo e approvazione criteri", si impartivano al Responsabile del Servizio Personale i seguenti indirizzi: "... *Procedere, prima dell'avvio delle procedure concorsuali, alla copertura dei posti di cui in premessa mediante l'utilizzo di graduatorie vigenti presso altri Enti.*";
- Con deliberazione della Giunta Comunale n° 57 del 16.05.2019, avente ad oggetto "Approvazione nuovo regolamento sull'accesso agli impieghi", viene ulteriormente ribadito, a fronte di nuove assunzioni, il ricorso alle graduatorie vigenti presso altri Enti;
- In considerazione di tali direttive con nota prot. 4277 del 23.05.2019, veniva inoltrata richiesta di utilizzo di graduatorie a vari Comuni per il profilo di Assistente Sociale part-time;
- Con nota prot. 11173 del 29.05.2019 il Comune di La Maddalena comunicava la disponibilità all'utilizzo della graduatoria a tempo indeterminato e parziale 18 ore di Assistente Sociale, approvata con determinazione n. 1754 del 22.12.2017, trasmettendo al contempo la graduatoria finale;

- A seguito della disponibilità ricevuta, la sottoscritta Responsabile con nota prot. n° 6465 del 07.08.2019 trasmetteva al Comune di La Maddalena lo schema di accordo, approvato con delibera della Giunta Comunale di Calangianus n° 70 in data 19.07.2019;

Considerato che successivamente alla trasmissione dello schema di accordo da parte del Comune di Calangianus, il Comune di La Maddalena comunicava per le vie brevi il verificarsi del licenziamento dell'Assistente Sociale in servizio e la conseguente necessità di revocare la disponibilità dell'utilizzo della graduatoria;

Atteso che a seguito del venir meno della disponibilità della graduatoria, con determinazione n° 86 del 06.09.2019, veniva indetto concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time 50% (18/36 ore settimanali) di N° 1 Istruttore Direttivo – Assistente Sociale, Categoria D1, da assegnare all'Area Sociale;

Preso atto che, successivamente a tale indizione, il Comune di La Maddalena in data 21.10.2019, ha trasmesso a questo Ente la Deliberazione n° 89 del 18.10.2019 di "Approvazione schema di convenzione" e relativo Accordo debitamente firmato dalla Responsabile delle Risorse Umane, con la quale si concede al Comune di Calangianus la disponibilità della graduatoria di Assistente Sociale a tempo parziale 18 ore, approvata con determinazione n° 1754/17;

Ravvisata la necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti nel caso concreto;

Considerato che:

- l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, fa ritenere quantomeno inopportuno il mantenimento ed il completamento di una procedura concorsuale;
- il termine per la presentazione delle domande non è ancora spirato, per cui un eventuale revoca non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei controinteressati di tipo recessivo rispetto all'interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli uffici pubblici ed al rispetto della normativa vigente;

Dato atto, in particolare, che:

- Con riferimento all'onere di motivare la decisione di agire in autotutela, la revoca o l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso, ciò richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003).
- Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo e giuridico, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela. Ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento.
- In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990, in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/20129).

Visto l'art. 9, comma 1, della Legge n. 3/2003 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", il quale prevede che "1. A decorrere dall'anno 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione."

Preso atto che:

- la ratio del legislatore sottesa all'utilizzo delle graduatorie concorsuali si fonda, da un lato sulla necessità di contenere e ridurre la spesa pubblica, sul costo anche in termini di tempo necessari per l'esperimento e la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale e dall'altro sull'opportunità di tutelare le posizioni dei vincitori e/o idonei potenzialmente penalizzati dai reiterati "blocchi delle assunzioni" nel pubblico impiego, il tutto al fine di dare attuazione ai principi generali di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.
- la giurisprudenza amministrativa ritiene che: "..... il reclutamento tramite scorrimento di graduatorie esistenti rappresenti la regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso un'eccezione che richiede un'apposita approfondita motivazione....." (Sezione Regionale di Controllo del Veneto – Parere n. 290/19)

Tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la P.A. è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, senza l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, art. 13, c.1 L. 241/90 (Cons. Stato, Sez. III, Sent. n. 4554/2011) e che la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, sent. N. 4554 del 01/08/2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n. 139);

Considerato che l'amministrazione può procedere alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n.136/2014).

Richiamata la determinazione n° 86 del 06.09.2019, avente ad oggetto: "Indizione Bando di concorso per l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale Categoria D1, da assegnare all'Area Sociale, a tempo indeterminato e part-time 50%";

Richiamato, altresì, l'art. 5 del predetto bando di concorso che cita "L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, annullare, revocare o modificare il presente avviso senza che i candidati possano vantare diritti di sorta."

Ritenuto a fronte della mutata situazione di fatto di REVOCARE il BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 50% (18/36 ore settimanali) DI N° 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO – ASSISTENTE SOCIALE, CATEGORIA D1, DA ASSEGNARE ALL'AREA SOCIALE, approvato con determinazione n. 86/2019, per ragioni di economicità, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa;

Evidenziato che la revoca del bando di concorso pubblico in questione approvato con determinazione n. 86/19, sarà resa nota con le stesse modalità di pubblicazione del bando stesso, ossia tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca del bando di concorso in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Visto:

- il D.lgs 267/2000 e successive modificazioni;
- il D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni;
- il legge 241/1990 e successive modificazioni